



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-441-2024 DEL 11/12/2024

L'anno 2024, questo giorno undici (11) del mese di dicembre alle ore 11:40 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Roberto Barani.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHINI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-441-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI PARMA R.G. N. 332/2024. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA R.G.A. N. 968/2024. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI PARMA R.G.A. NON ASSEGNATO. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E., ALLA CONCILIAZIONE ED ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 94/2024.**

# Comune di Parma

Proposta n. 6915 del 06/12/2024

**OGGETTO:** CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI PARMA R.G. N. 332/2024. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA R.G.A. N. 968/2024. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI PARMA R.G.A. NON ASSEGNATO. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E., ALLA CONCILIAZIONE ED ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 94/2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali (RGE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle da ultimo apportate con atto consiliare n. 90 del 19/12/2022;

### Osservato in particolare che:

- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 prevede: «*L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio*»;
- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che «*la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Avvocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile*

*del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»;*

- *l'art. 26 del RGE prevede che: «1. Il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, è curato dal dirigente della struttura organizzativa cui l'entrata è assegnata, che ha la rappresentanza in giudizio dell'ente in forza dello Statuto Comunale. Ove designato, il funzionario responsabile del tributo coadiuva e fornisce assistenza tecnica al dirigente. 2. Il dirigente, previa la necessaria autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, si costituisce in giudizio secondo le norme processuali tributarie vigenti. A tal fine, può incaricare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa in materia, professionisti esterni e delegare loro la rappresentanza e/o l'assistenza tecnica. Alternativamente, e ferma restando la rappresentanza giudiziale, può incaricare con provvedimento espresso e motivato, un(a) dipendente dell'ente in possesso delle necessarie competenze, al(la) quale devono essere riconosciuti tutti i poteri del difensore tecnico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546»;*

**Preso atto** che è pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma il seguente procedimento, introdotto con ricorso notificato nei confronti del Comune di Parma:

- **R.G. n. 332/2024:** avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 9 del 23/04/2024 - anno d'imposta 2018, del valore di € 6.257,92;

**Preso atto** altresì che è pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna il seguente procedimento, introdotto con ricorso in appello nei confronti del Comune di Parma:

- **R.G. n. 968/2024** avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma n. 249/2023, depositata in data 21/12/2023; valore della causa pari ad € 39.918,00, nonché l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma n. 11/2024, depositata in data 16/01/2024; valore della causa pari ad € 35.015,12;

**Valutata** la necessità di proporre presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna il seguente procedimento nell'interesse dell'Ente:

- ricorso in appello, **R.G. non assegnato**, avverso la sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma in data 14/12/2023 e depositata il 22/05/2024, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 11503 del 2016, del valore di € 38.115,36;

**Precisato** che:

- i valori delle controversie sopra indicati sono stati quantificati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.546/1992;
- l'eventuale soccombenza, ferma restando la facoltà di ricorrere ai successivi gradi di giudizio, comporterebbe la riduzione del credito tributario nei confronti della controparte in forza dell'annullamento degli avvisi di pagamento impugnati, nel valore di cui al punto precedente;

**Aggiunto** che, a far data dal 01/04/2023, Parma Gestione Entrate S.p.A. ha cessato il proprio ruolo sia di concessionario per la gestione e la riscossione dei tributi, sia di gestore delle attività di supporto a tali funzioni, e pertanto potrà chiedere l'estromissione dai procedimenti nei quali risulta convenuta;

**Viste** le norme vigenti nel tempo in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e, in particolare:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo del tributo denominato IMU e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto in via sperimentale l'applicazione dell'IMU a decorrere dal 01/01/2012;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituiva componente patrimoniale;
- i regolamenti comunali vigenti nel tempo, recanti la disciplina applicativa dell'ICI e dell'IMU;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, anche relativa all'IMU, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva;
- i regolamenti comunali vigenti nel tempo, recanti la disciplina applicativa dell'IMU;

**Visti** inoltre:

- l'art. 1, commi 160 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplinano l'attività di controllo, accertamento e recupero delle entrate tributarie proprie da parte degli enti locali;
- l'art. 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che reca la disciplina per il potenziamento della riscossione delle entrate degli enti locali;
- il Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute alla pubblica amministrazione;
- i DD.Lgss. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di potere sanzionatorio e disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie;

**Considerato** che, sulla base delle valutazioni della S.O. Tributi ed Entrate e del quadro normativo sopra richiamato, emerge l'infondatezza rispettivamente:

1. delle tesi di controparte come esposte nell'atto introduttivo del procedimento recante R.G. n. 968/2024, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;
2. delle tesi di controparte così come confermate dalla sentenza di primo grado della CGT di Parma n. 94/2024, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;

**Ritenuto** quindi opportuno che il Comune di Parma, in quanto chiamato espressamente in causa dalla ricorrente nel procedimento R.G. n. 968/2024, si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni di ente impositore;

**Ritenuto** altresì opportuno che il Comune di Parma, in qualità di parte appellante, promuova appello avverso la sentenza di primo grado n. 94/2024 emessa dalla CGT di Parma in data 14/12/2024 e depositata il 22/05/2024;

**Preso atto** che, sulla base delle valutazioni della S.O. Tributi ed Entrate e del quadro normativo sopra richiamato, si rende necessario procedere alla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione al procedimento recante R.G. n. 332/2024, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;

**Visto** il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSMG/2022/54 - PG 0242254.I del 15/12/2022, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni;

**Dato atto** che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n.16 del 17/01/2024;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all'art. 62, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

**Ravvisata** la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

## **DELIBERA**

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di prendere atto** del ricorso pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, proposto nei confronti del Comune di Parma e notificato tramite PEC protocollo n. 171340 del 01/07/2024, di seguito elencato e meglio dettagliato in premessa:
  - **R.G. n. 332/2024** ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 9 del 23/04/2024 - anno d'imposta 2018;
2. **di prendere atto** del ricorso in appello pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, proposto nei confronti del Comune di Parma e notificato tramite PEC protocollo n.160738 del 24/06/2024, di seguito elencato e meglio dettagliato in premessa:
  - **R.G. n. 968/2024** ricorso in appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma n. 249/2023, depositata in data 21/12/2023, (avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU -anno d' imposta 2015) e

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma n. 11/2024, depositata in data 16/01/2024, (avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU -anno d' imposta 2017);

3. **di prendere atto** della necessità di proporre presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna il seguente procedimento:
  - **R.G. non assegnato** ricorso in appello nell'interesse del Comune di Parma avverso la sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Parma in data 14/12/2023 e depositata il 22/05/2024 (avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 11503 del 2016);
4. **di autorizzare** la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione al procedimento recante R.G. n. 332/2024, nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
5. **di autorizzare** la resistenza in giudizio del Comune di Parma nel procedimento R.G. n. 968/2024, mediante la costituzione dell'Ente nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
6. **di autorizzare** la proposizione del giudizio di appello nell'interesse del Comune di Parma, avverso la sentenza di primo grado n. 94/2024, emessa dalla CGT di Parma il 14/12/2024 e depositata il 22/05/2024, nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
7. **di prendere atto** che il Dirigente ha facoltà di rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive, di farsi sostituire o assistere in giudizio, di conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;
8. **di dare atto** che:
  - il Responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente competente, dott. Andrea Minari, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
  - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - che la presente deliberazione è relativa a una misura Misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio nei termini di legge.

**DELIBERAZIONE N. GC-2024-441 DEL 11/12/2024**

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

Sottoscritta dal  
**VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal  
**SINDACO**  
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: